

ADEMPIMENTI

Countdown per la rottamazione dei ruoli

di Dottryna



Ultimi giorni per la “rottamazione” delle cartelle. Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge di conversione del c.d. “decreto terremoto” (D.L. 8/2017) viene confermata la proroga al 21 aprile 2017 del termine entro cui è possibile presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata (peraltro già disposta con il D.L. 36/2017); contestualmente è stato prorogato al 15 giugno (in luogo del 31/05) il termine entro cui Equitalia dovrà fornire le risposte ai contribuenti, indicando l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza di ciascuna di esse.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in Dottryna la relativa scheda nella sezione “adempimenti”.

Nel presente contributo viene trattata la definizione dei carichi oggetto di giudizio, tenuto conto dei chiarimenti forniti nell’ambito delle circolari AdE 8/E/2017 e 2/E/2017.

Entro il prossimo 21 aprile potranno essere oggetto di **definizione agevolata** i carichi resi **definitivi** per mancata impugnazione o conclusione del giudizio ovvero **ancora “in contestazione”**.

Relativamente a questi ultimi, l'[articolo 6, comma 2, del D.L. 193/2016](#) prevede che il debitore, nell’istanza di definizione, indichi i giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi che intende “rottamare”, nonché assuma l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Tale impegno – come confermato dalla circolare 8/E/2017 - “**non corrisponde strettamente alla rinuncia al ricorso di cui di cui all’articolo 44 del D.Lgs. n. 546 del 1992**”.

Ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il **perfezionamento della definizione agevolata** “mediante il **tempestivo ed integrale versamento** del complessivo importo dovuto”.

In particolare:

- **l'efficacia della definizione**, nei giudizi in cui sono parti l'Agente della riscossione o l'Ufficio o entrambi, **fa cessare la materia del contendere** qualora il carico definito riguardi **l'intera pretesa** oggetto di controversia ovvero superi gli effetti della pronuncia eventualmente emessa; in sintesi, “*gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi*”;
- si ha **l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere** (sempreché il carico definito abbia ad oggetto l'intero valore in contestazione) **anche qualora il debitore “irregolarmente”**
- abbia **omesso di assumere formalmente l'impegno** a rinunciare al giudizio nella istanza di adesione,
- ma **provveda al pagamento del necessario ai fini del perfezionamento** della stessa.

In ogni caso, la cessazione della materia del contendere comporta che “*le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate*”.

Riscossione frazionata e soccombenza parziale

Nel caso in cui il carico affidato all'Agente della riscossione **non contenga l'intera pretesa tributaria**, persiste l'interesse delle parti alla decisione nel merito della lite.

Ciò si verifica in presenza della **riscossione frazionata** o della **soccombenza parziale**.

Nel caso della **riscossione frazionata** (nella misura dei 2/3 della maggiore pretesa contestata con interessi e sanzione, a seguito di soccombenza in 1° grado), **l'interesse alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita**.

Nello specifico, qualora l'esito definitivo del giudizio:

- sia **favorevole al contribuente**, non vi sarà alcuna riscossione né restituzione di quanto versato per il perfezionamento della definizione agevolata;
- sia **sfavorevole al contribuente**, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi, interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei due terzi è stato estinto mediante definizione agevolata.

Alle medesime conclusioni si giunge nel caso di **soccombenza parziale**, in quanto il perfezionamento della definizione produce l'effetto di **estinguere integralmente il debito** recato dai carichi affidati, **senza possibilità di restituzione**, mentre la **controversia prosegue** in quanto i carichi definiti sono inferiori alla pretesa in contestazione. Così, ad esempio, in caso di controversia **pendente in Cassazione** a seguito di impugnazione della sentenza della C.T.R. di parziale annullamento dell'avviso di accertamento (ad esempio riduzione nella misura del 30% della maggiore imposta accertata e contestata dal contribuente), la **riscossione provvisoria** dopo la pronuncia di secondo grado riguarderà l'importo di tributi, sanzioni ed interessi determinati nella sentenza, pari – nel caso di specie – al 70% dei tributi e correlati accessori in

contestazione.

Contenzioso favorevole al contribuente

Non essendo prevista alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi interessati dalla definizione agevolata, potrebbe verificarsi la situazione in cui venga emessa una **pronuncia esecutiva** prima della presentazione dell'istanza di adesione ovvero nel periodo intercorrente tra la presentazione della stessa e il perfezionamento della definizione agevolata.

In caso di sentenza **favorevole al contribuente**, l'[articolo 68 del D.Lgs. 546/1992](#) prevede che ***“Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”***.

Nella [circolare 8/E/2017](#) (così come nella precedente [circolare 2/E/2017](#)) l'Agenzia delle Entrate evidenzia che ***“a causa dei tempi richiesti per l'esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva”, può accadere che l'Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento di annullamento.***

Considerato che la definizione agevolata concerne i crediti che l'Agente della riscossione ha **“in carico”**, è ammessa **l'adesione anche nel caso si tratti di una sentenza “non definitiva”**, in quanto la stessa potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione. Infatti, il procedimento di definizione presuppone la **rinuncia del debitore al contenzioso** e, quindi, anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse.

Nell'ambito della [circolare 8/E/2017](#), l'Agenzia, infine, conferma che se il contribuente ha **“definito” l'intera pretesa oggetto di lite** (ad esempio, ruolo effettuato a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi) viene meno l'interesse della parte pubblica alla prosecuzione della controversia ovvero vi è **cessazione della materia del contendere**.

Si ribadisce, così, che **gli effetti della definizione agevolata prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi**.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfondite, tra le altre, le seguenti tematiche:

- la definizione agevolata parziale;
- l'individuazione dei carichi non rottamabili;
- gli aspetti sanzionatori in capo agli intermediari abilitati;
- i termini e le modalità di presentazione dell'istanza di adesione;
- la compilazione del modello DA1



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)